

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE FISICHE

- Art. 1 Finalità, destinatari degli interventi economici soglie di accesso
- Art. 2 Entità del contributo
- Art. 3 Tipologie di contributo

CONTRIBUTO ORDINARIO

- Art. 4 Oggetto del contributo
- Art. 5 Valutazione dello stato di bisogno
- Art. 6 Protocollo di accesso
- Art. 7 Accesso al contributo ed entità del contributo

CONTRIBUTO STRAORDINARIO

- Art. 8 Oggetto del contributo
- Art. 9 Valutazione dello stato di bisogno ed entità del contributo
- Art. 10 Accesso al contributo straordinario

CONTRIBUTO URGENTE PER INDIGENTI TEMPORANEAMENTE DIMORANTI

- Art. 11 Oggetto del contributo
- Art. 12 Destinatari del contributo
- Art. 13 Buoni e Voucher
- Art. 14 Interventi economici per affido di minori a famiglie o comunità

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE DI TRASFERIMENTO NELL'AMBITO DELLA MOBILITÀ INTERNA ERP.

- Art. 15 Oggetto
- Art. 16 Ambito di applicazione
- Art. 17 Requisiti per l'accesso
- Art. 18 Modalità per l'accesso
- Art. 19 Entità del contributo
- Art. 20 Entrata in vigore

Art. 1 Finalità, destinatari degli interventi economici soglie di accesso

a) Gli interventi di assistenza economica sono diretti ai singoli ed ai nuclei familiari residenti nel Comune di Trezzo sull'Adda che non dispongano di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, o si trovino in occasionali situazioni di emergenza; sono inoltre previsti interventi finalizzati al soddisfacimento di specifici bisogni.

b) Gli interventi di assistenza economica possono essere erogati temporaneamente agli indigenti temporaneamente dimoranti non residenti nel Comune allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza.

L'intervento in tale ipotesi è contenuto nei limiti strettamente necessari al superamento dello stato di bisogno.

c) Il Comune provvederà a richiedere il relativo rimborso al Comune di residenza dell'indigente.

Art. 2 Entità del contributo

Per la quantificazione dell'entità dei contributi, concessi in base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli, si terrà conto:

1. dell'entità dei contributi in denaro già erogati al soggetto richiedente dall'Amministrazione Comunale o da altri enti.
2. dei vantaggi o benefici economici indiretti dovuti all'utilizzo gratuito o a tariffe agevolate di servizi.

Art. 3 Tipologie di contributo

L'Amministrazione Comunale assegna contributi *per quanto attiene alle finalità espresse nell'art. 1 c. a)* nelle seguenti forme:

1. contributi economici ordinari a persone singole o a nuclei familiari indigenti;
2. contributi economici straordinari a persone che vengono a trovarsi in grave disagio economico in conseguenza di un fatto eccezionale;
3. contributi economici urgenti ad indigenti temporaneamente dimoranti non residenti nel Comune;
4. soppresso
5. contributi economici per l'affido di minori a famiglie e comunità;
6. contributi a sostegno delle spese di trasferimento nell'ambito della mobilità interna di Edilizia Residenziale pubblica
7. soppresso

CONTRIBUTO ORDINARIO

Art. 4 Oggetto del contributo

Contributo mensile finalizzato al raggiungimento del minimo garantito.

Di norma tale contributo può essere erogato per un massimo di 3 mesi ed è assegnato nell'ambito di un progetto proposto dal Servizio sociale e condiviso dall'utente.

Il contributo può anche essere assegnato nella forma di pagamento diretto di utenze domestiche, di canoni di locazione, di spese condominiali e di pasti, rette o tariffe o potrà essere tradotto in erogazione gratuita di servizi socio-assistenziali (pasti, SAD, trasporto, etc)

Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica sotto la quale le persone, residenti nel comune, sono incapaci di provvedere autonomamente a se stesse e al proprio nucleo familiare e sulle quali il Servizio Sociale comunale esprime la necessità di erogazione di un contributo.

Il Comune di Trezzo sull'Adda stabilisce il valore economico ISEE del **minimo garantito** in €. 6.000,00.

Il limite previsto per l'accesso al minimo garantito sarà rivalutato in base all'adeguamento ISTAT.

Art. 5 Valutazione dello stato di bisogno

Ai fini della valutazione dello stato di bisogno si terrà conto dell'I.S.E.E. del richiedente e della sua famiglia anagrafica (D.lgs 31.03.1998 n. 109 s.m.i.);

Art. 6 Protocollo di accesso

Il contributo economico ordinario è assegnato all'utente nell'ambito di un progetto proposto dall'assistente sociale e definito nel corso di un processo di aiuto.

La persona interessata viene sentita, tramite un colloquio con l'assistente sociale per:

- approfondire la conoscenza della situazione;

- verificare la possibilità di un progetto comune di lavoro nel quale il contributo sia necessario per superare le momentanee difficoltà in cui versa la persona o il nucleo familiare

Art. 7 Accesso al contributo ed entità del contributo

L'ammissibilità della domanda, la tipologia, la durata e l'entità del contributo vengono individuati dall'assistente sociale in base ai limiti di accesso.

L'entità massima del contributo è determinata secondo la fascia ISEE di appartenenza e la tabella approvata annualmente dalla Giunta Comunale.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Art. 8 Oggetto del contributo

Si intende una somma di denaro per far fronte ad una spesa improvvisa, necessaria e straordinaria che compromette gravemente l'equilibrio economico di un nucleo familiare che normalmente è in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni (spese eccezionali, gravi eventi morbosi o il venire meno di un congiunto per morte separazione abbandono).

Si tratta pertanto di un intervento di sostegno economico estemporaneo finalizzato a far fronte ad una specifica spesa.

Art. 9 Valutazione dello stato di bisogno ed entità del contributo

La persona interessata viene sentita in un colloquio con l'assistente sociale per raccogliere gli elementi di necessità da riportare nella relazione per la richiesta di accesso al contributo,

Art. 10 Accesso al contributo straordinario

L'ammissibilità della domanda, la tipologia, la durata e l'entità del contributo vengono individuati dal Responsabile di Settore, in base alla relazione dell'Assistente Sociale nei limiti delle previsioni del Piano Esecutivo di Gestione

CONTRIBUTO URGENTE PER INDIGENTI TEMPORANEAMENTE DIMORANTI

Art. 11 Oggetto del contributo

Per interventi urgenti si intendono gli interventi, di scarsa entità, erogati ad indigenti di temporaneamente dimoranti, non residenti nel Comune.

L'erogazione può consistere in:

- a) acquisto di generi di prima necessità;
- b) buoni pasto;
- c) acquisto diretto di biglietti ferroviari personali per il raggiungimento della località di residenza del nucleo familiare;
- d) erogazioni di contributi economici in denaro di modica entità nei casi in cui non si ritiene opportuno intervenire secondo le modalità indicate nei precedenti punti.

Art. 12 Destinatari del contributo

Sono destinatari del contributo gli indigenti temporaneamente dimoranti, non residenti nel Comune, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza.

L'intervento, contenuto nei limiti strettamente necessari al superamento della contingente situazione di bisogno, è disposto con determinazione dalla Responsabile di Settore.

Art. 13 Buoni e Voucher

Al fine della migliore attuazione ed efficacia degli interventi, in linea con la normativa e la pianificazione sociale a livello nazionale/regionale/territoriale, potranno essere stabiliti anche a livello di gestione associata dei Servizi Sociali appositi criteri per la concessione di buoni o voucher a cittadini bisognosi o ai loro familiari per il sostegno economico a interventi assistenziali anche della rete parentale o l'acquisto di servizi sociali pubblici o privati nel territorio.

Art. 14 Interventi economici per affido di minori a famiglie o comunità

Per contributo economico per affido di minore a famiglie o comunità, così come previsto dalla legge 4 maggio 1983 n. 184 - così come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 - si intende il sostegno economico, proposto dal Servizio Sociale, nell'ambito di un progetto di affido, finalizzato al mantenimento, alla cura e all'educazione di minori privi di famiglia o allontanati dalla famiglia per disposizione dell'autorità giudiziaria o a cui comunque la famiglia medesima non sia in grado di provvedere.

Nel caso di affido a famiglie, il contributo consiste nell'assegno mensile (pari alla pensione sociale) erogato direttamente alla famiglia affidataria.

Nel caso di collocamento a Comunità, il contributo consiste nel pagamento della retta direttamente alla struttura.

Per quanto riguarda i soggetti e le modalità di determinazione si richiama integralmente il REGOLAMENTO AFFIDO FAMILIARE - COMUNI DEI DISTRETTI DEL VIMERCATESE/TREZZESE approvato con Deliberazione C.C. n. 109 del 24.11.2000 e successive modifiche e integrazioni.

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE DI TRASFERIMENTO NELL'AMBITO DELLA MOBILITÀ INTERNA ERP.

Art. 15 Oggetto

Con i seguenti articoli si intende disciplinare l'accesso al contributo a sostegno delle spese sostenute nell'ambito della mobilità interna ERP e i criteri di determinazione della sua entità" e integrare quanto previsto dal art. 22 del regolamento n. 1 del 10 febbraio 2004 in materia di alloggi erp per assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini previsti dalla legge con criteri di efficienza ed efficacia, imparzialità e trasparenza.

Art. 16 Ambito di applicazione

Per tutti gli adempimenti concernenti l'erogazione del contributo per il sostegno alle spese sostenute per il trasferimento dovranno essere osservate le procedure disciplinate dal presente regolamento.

Art. 17 Requisiti per l'accesso

L'accesso al contributo è consentito esclusivamente a coloro che abitano in unità abitative di Edilizia Residenziale pubblica sottoutilizzate e che si rendono volontariamente disponibili al cambio alloggio.

Art. 18 Modalità per l'accesso

Il contributo deve essere richiesto mediante istanza al Servizio competente contestualmente alla consegna della dichiarazione di disponibilità al trasferimento in altro alloggio dimensionato alle necessità del nucleo familiare. Alla domanda di contributo dovrà essere allegata la documentazione ISEE.

Si precisa che il contributo viene erogato solo a consuntivo tramite fattura o ricevute di pagamento.

Ove il richiedente dimostri di non possedere disponibilità adeguate può essere concesso un anticipo fino al 50% della spesa presunta.

Art. 19 Entità del contributo

La percentuale del contributo a sostegno del trasloco, le fasce ISEE di appartenenza e l'entità del contributo saranno determinate annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 20 Entrata in vigore

Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio Comunale, entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento s'intendono abrogate le norme regolamentari incompatibili ancorché non espressamente indicate.